

## COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: LUCCHINI GUASTALLA

Seduta del 10/07/2024

### FATTO

Nel proprio ricorso parte ricorrente ha affermato di aver stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente finalizzato al pagamento del corrispettivo di prestazioni specialistiche da erogarsi a cura di una clinica convenzionata; l'importo pattuito ammontava a 3.645,09 euro.

La clinica non avrebbe però erogato tutte le prestazioni specialistiche promesse, cosicché in data 09/07/2020 è stata inviata lettera di messa in mora alla predetta clinica, che, tuttavia, nel mese di ottobre è stata dichiarata fallita. Nonostante la messa in mora, il fornitore non ha eseguito le prestazioni promesse; il valore delle prestazioni non eseguite ammonterebbe a 2.009,00 euro e rappresenterebbe circa il 60% delle attività complessive che avrebbero dovuto essere eseguite.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha sottolineato che il ricorrente avrebbe sottoscritto due contratti di finanziamento: il n. \*\*\*547 dell'importo di 3.609,00 euro e il n. \*\*\*882 dell'importo di 948,50 euro; a seguito del fallimento della clinica l'intermediario si è attivato per l'individuazione di diversi specialisti al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni mediche.

Il secondo contratto di finanziamento \*\*\*882 è stato sottoscritto successivamente al n. \*\*\*547 ed è stato già completamente estinto, con la conseguenza che la domanda di risoluzione dovrebbe essere respinta. Il finanziamento contestato in questa sede



presenterebbe ancora un saldo pari a euro 148,82, relativo alle ultime due rate del piano di ammortamento e non sarebbe verosimile che il ricorrente abbia continuato a pagare le rate del finanziamento per i 4 anni successivi al fallimento della clinica. Per tale ragione si dovrebbe quindi concludere che le cure promesse siano state interamente eseguite, come risulterebbe dall'evidenza prodotta da parte della clinica.

Inoltre, parte ricorrente non avrebbe fornito prova del grave inadempimento del fornitore, non essendo stata versata in atti documentazione che dimostri la mancata erogazione delle prestazioni promesse; pur incombando su parte ricorrente l'onere della prova ex art. 2697 c.c., la stessa non avrebbe dimostrato l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.

Con le repliche, parte ricorrente ha rappresentato che, in relazione al finanziamento oggetto della presente vertenza, sarebbe stata inviata messa in mora il 09/07/2020 e non sarebbe pertanto vero che il ricorrente sarebbe rimasto inerte per 4 anni: al momento della presentazione del ricorso residuavano ancora tre rate da pagare in relazione al finanziamento \*\*\*547. Inoltre, la gravità dell'inadempimento si dedurrebbe dalla circostanza che il valore delle prestazioni non eseguite ammontava a 2.009,00 euro da rapportarsi al valore complessivo del finanziamento di 3.609,00 euro. Parte ricorrente ha poi affermato che l'onere della prova dell'adempimento graverebbe sul debitore della prestazione e che la documentazione in atti dimostrerebbe l'inadempimento e la sua gravità.

In sede di controrepliche l'intermediario ha dedotto che apparirebbe poco verosimile che il ricorrente abbia estinto il secondo finanziamento quando ancora una parte delle prestazioni risultava non adempiuta. Ha inoltre sostenuto che le prestazioni promesse dalla clinica risulterebbero adempiute e che i due contratti di finanziamento risultano entrambi estinti.

Ciò premesso, il Collegio rimettente – dopo aver ripercorso i fatti all'origine della presente controversia – ha sottolineato che parte resistente ha eccepito la non risolvibilità del contratto in quanto già interamente adempiuto da parte del ricorrente; ciò sulla base di quanto affermato nella decisione n. 12645/2021 dal Collegio di Coordinamento, secondo cui *“Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato”*.

Sul punto il Collegio rimettente ha poi rimarcato che parte ricorrente ha evidenziato che il ricorso è stato proposto in data 28/12/2023, ovvero quando il finanziamento non era ancora stato estinto (secondo l'estratto conto prodotto dalla resistente, il pagamento dell'ultima rata del finanziamento era previsto per il 05/03/2024).

Sulla base di quanto appena illustrato il Collegio territoriale rimettente ha evidenziato la questione della necessità di valutare gli eventuali effetti preclusivi sulla domanda dell'estinzione del finanziamento avvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Tale valutazione, come sottolineato dal Collegio rimettente, ha ad oggetto la questione della applicabilità in concreto di uno dei principi enunciati nella già citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, vale a dire quello secondo il quale il diritto alla restituzione delle rate è precluso nel caso di integrale estinzione del finanziamento.

Rilevando che, al momento della proposizione del ricorso, il finanziamento per cui è controversia non fosse ancora estinto, e che tale estinzione si è verificata in epoca successiva, il Collegio territoriale ha ritenuto fondamentale stabilire se anche l'estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso o, in ipotesi, dopo la proposizione del reclamo, precluda o meno il diritto alla restituzione delle rate.

Rilevando che parte ricorrente, in sede di repliche, ha espressamente rivendicato la sua scelta di continuare a pagare le rate, malgrado la già intervenuta costituzione in mora, *“...al solo fine di evitare una possibile segnalazione sulle banche dati...”*, il Collegio



rimettente ha valutato che tale circostanza merita una specifica valutazione almeno per quanto riguarda la sua rilevanza nel caso di estinzione del finanziamento successivo alla domanda, caso al quale, per la specificità e la peculiarità, si può almeno in astratto ipotizzare la non automatica applicabilità del principio già enunciato nella pronuncia del Collegio di Coordinamento sopra richiamata.

Sulla base delle considerazioni ora illustrate, il Collegio rimettente ha quindi ritenuto opportuno rimettere la questione al Collegio di Coordinamento, data la sua particolare importanza e al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali dell'ABF.

## DIRITTO

La questione di merito che questo Collegio è chiamato a dirimere attiene alla determinazione del principio a suo tempo espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui, nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 125-*quinquies* del TUB, *“il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645/2021). Si chiede, infatti, a questo Collegio di chiarire se anche l'estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso o, in ipotesi, dopo la proposizione del reclamo, precluda o meno il diritto alla restituzione delle rate.

Particolare enfasi è stata data dal Collegio rimettente all'affermazione di parte ricorrente di aver scelto di continuare a pagare le rate, malgrado la già intervenuta costituzione in mora, *“...al solo fine di evitare una possibile segnalazione sulle banche dati...”*.

Come è noto l'art. 125-*quinquies* T.U.B. dispone, su tale argomento, quanto segue:

“1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. [...]

3. In caso di locazione finanziaria (*leasing*) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. [...]

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che la soluzione della questione *de qua* sembra dipendere dalla natura che si intende attribuire al diritto alla risoluzione di cui all'art. 125-*quinquies* TUB.

Se, infatti, si qualifica tale risoluzione come un'ipotesi di risoluzione di diritto – che postula un mero *accertamento* del giudice –, ne conseguirebbe che l'effetto risolutivo interviene *prima* dell'introduzione del ricorso (o la presentazione del reclamo), cosicché eventuali pagamenti successivi allo scioglimento del vincolo contrattuale (la cui causa, giova fin d'ora rilevarlo, sarebbe assente, posto il venir meno del vincolo contrattuale) non comprometterebbero il diritto alla restituzione delle rate versate.

Al contrario, se si qualifica la risoluzione in questione alla stregua di una risoluzione giudiziale, allora l'effetto risolutivo si verifica solo con la pronuncia giudiziale, sicché si dovrebbe concludere che l'integrale pagamento delle rate che si verifichi nelle more del



procedimento impedirebbe una pronuncia di risoluzione, posto che questa sarebbe preclusa dalla avvenuta estinzione del vincolo contrattuale.

Ciò premesso pare opportuno esaminare quali siano gli orientamenti sulla questione *de qua*.

La posizione assolutamente prevalente dei Collegi territoriali dell'ABF è quella di dare piana applicazione al principio espresso dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, rigettando la domanda di risoluzione, nelle ipotesi in cui il finanziamento risulti estinto prima della proposizione del ricorso.

L'ipotesi più frequente sottoposta al vaglio dei Collegi territoriali è quella in cui l'estinzione del prestito sia avvenuta prima della messa in mora del fornitore (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisione n. 8907 del 07/06/2022, Collegio di Milano, decisioni n. 3040 del 29/03/2023 e n. 9041 del 10/06/2022, Collegio di Napoli, decisione n. 1698 del 21/02/2023, Collegio di Palermo, decisione n. 2732 del 21/03/2023, Collegio di Roma, decisioni n. 880 del 30/01/2023, n. 12437 del 22/09/2022 e n. 11381 del 28/07/2022).

Giova qui ricordare quanto sottolineato nella decisione n. 3040 del 29/03/2023 del Collegio di Milano, nella quale si legge: *“oggetto del ricorso è la domanda di risoluzione del contratto di credito collegato (ex art. 121, comma 1, lett. d) TUB) alla fornitura di cure dentistiche, che, nella prospettazione di parte ricorrente, risulterebbe gravemente inadempito con conseguente scioglimento del finanziamento ex art. 125-quinquies TUB. Ai sensi della disposizione appena citata, presupposti della domanda di risoluzione sono a) la messa in mora del debitore, e b) l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore ai sensi dell'art. 1455 c.c.*

*Non è necessario, tuttavia, esaminare tali profili in quanto è dirimente quanto eccepito dall'intermediario relativamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Risulta infatti dalla documentazione agli atti, né il fatto è contestato dal ricorrente, che il finanziamento è stato estinto in data 27/07/2018.*

*Si tratta di una circostanza che impedisce di applicare il rimedio previsto dall'art. 125-quinquies TUB, in quanto non può risolversi un contratto già sciolto tra le parti: in questo senso si è espresso il Collegio di Coordinamento (v. dec. n. 12645/21) osservando anche che «Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato». L'estinzione anticipata del finanziamento, del resto, recide il nesso tra la fornitura del servizio e il contratto di finanziamento e non sarebbe giustificato far permanere sul finanziatore il rischio dell'inadempimento del fornitore, come previsto dall'art. 125-quinquies TUB (v. ancora Coll. Coordinamento, dec. n. 12645/21: «A seguito della risoluzione del contratto di finanziamento il consumatore, cui sono restituite le rate già pagate, è sollevato dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo del prestito già versato al fornitore cui il finanziatore deve necessariamente rivolgersi per il relativo recupero. Viene conseguito in tal modo l'obiettivo di tutela del consumatore senza aggravare ingiustificatamente la posizione del finanziatore, circoscrivendone i profili di responsabilità alla vicenda del contratto di credito, ad esclusione di ulteriori rimedi esperibili nei suoi confronti, esterni alla fisiologia e dinamica di tale rapporto, che attribuirebbero al finanziatore un'impropria veste di garante delle obbligazioni del fornitore»”.*

Ad analoga conclusione i Collegi territoriali pervengono anche nell'ipotesi in cui l'estinzione sia avvenuta dopo la messa in mora, ma comunque prima della presentazione del ricorso all'Arbitro (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisioni 10921 del 09/11/2023 e n. 12984 del 07/10/2022, Collegio di Milano, decisione n. 9028 del 10/06/2022, Collegio di Roma, decisioni n. 5360 del 29/05/2023 e n. 14841 del 18/11/2022).



In seno ai Collegi territoriali ABF, l'opposta conclusione, si rinviene in alcune pronunce del Collegio di Roma, che hanno escluso la rilevanza del principio espresso dal Collegio di Coordinamento tanto nel caso di estinzione dopo la presentazione del reclamo preventivo (Collegio di Roma, decisione n. 5084 del 24/05/2023) quanto nel caso di estinzione successiva alla presentazione del ricorso (Collegio di Roma, decisione n. 10123 del 05/07/2022), pur senza dare compiuta argomentazione circa le ragioni di tale scelta.

La giurisprudenza di merito, ai fini della soluzione del caso che ne occupa, non pare particolarmente significativa, posto che la risoluzione del contratto di credito ex art. 125-*quinquies* TUB sembra venga affermata in conseguenza di una già avvenuta risoluzione (di diritto o giudiziale) del contratto di fornitura a monte (cfr. ad es., Trib. La Spezia, 19/09/2019, n. 568).

Qualche maggiore spunto può trarsi dall'esame della giurisprudenza di legittimità che si è espressa, a Sezioni Unite, seppure per la assai diversa ipotesi della risoluzione del contratto di *leasing* prevista dal comma 3 dell'art. 125-*quinquies* TUB, precisando – sulla base della lettera della norma – che si tratta di una ipotesi di risoluzione di diritto (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/10/2015, n. 19785, secondo la quale “*a conferma di quanto finora argomentato soccorre [...] il quadro normativo delineato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993), il quale, nei contratti di credito collegati ed in ipotesi di inadempimento del fornitore, non consente all'utilizzatore/consumatore (soggetto sicuramente meritevole di maggior tutela rispetto all'imprenditore) di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura, bensì gli consente di chiedere al concedente/finanziatore (dopo avere inutilmente costituito in mora il fornitore) di agire per la risoluzione del contratto di fornitura; richiesta che determina la sospensione del pagamento dei canoni (art. 125-*quinquies*, il quale dispone pure che la risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria)*”.

Ciò chiarito, ritiene questo Collegio che non si possa prescindere dall'analisi del dato testuale dell'art. 125-*quinquies* T.U.B., raffrontando il primo e il terzo comma della norma ora richiamata.

Orbene, secondo il primo comma “*Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile*” (corsivo aggiunto).

Il terzo comma della medesima norma, prevede, invece, che “*in caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. [...]*” (corsivo aggiunto).

Ciò chiarito, pare dunque possibile inferire, a livello ermeneutico, che il legislatore ha inteso prevedere due soluzioni affatto diverse nel caso del contratto di *leasing* (comma 3°) e nel diverso caso del contratto di fornitura al consumatore (comma 1°).

Infatti, la risoluzione del contratto di finanziamento (nel caso di cui al comma terzo della norma *de qua*) avviene espressamente di diritto quale conseguenza dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale connesso con la fornitura del bene.





Ben diversamente, nel caso previsto al comma primo della norma in esame, il legislatore non ha previsto alcuna “risoluzione di diritto”, ma il “diritto alla risoluzione del contratto di credito” locuzione del tutto diversa rispetto a quella del comma terzo – con l’ulteriore fondamentale differenza che il contratto di finanziamento può risolversi senza che debba anteriormente essere risolto quello di fornitura.

Ne consegue che, una volta avvenuta la messa in mora del fornitore, l’unico elemento che l’interprete dovrà accertare per poter verificare il “diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento” – si badi: non “la risoluzione di diritto”, ma “il diritto alla risoluzione” (locuzioni e fattispecie ben distinte) – è la non scarsa importanza dell’inadempimento di cui all’articolo 1455. Una volta verificato tale presupposto la pronuncia di risoluzione del contratto risulta essere un “atto dovuto”, non potendo l’interprete svolgere alcuna ulteriore indagine, come, ad esempio, la ricorrenza o meno dell’imputabilità dell’inadempimento del fornitore.

Si tratta, invero, di una tipologia di risoluzione *sui generis*, evidentemente introdotta dal legislatore per garantire la massima tutela al consumatore rispetto ai principi propri della disciplina dei contratti in generale: la risoluzione che ne occupa non avviene, infatti, in presenza di una patologia del sinallagma del contratto di finanziamento, ma sulla base della patologia del contratto ad esso collegato.

Proprio per questa ragione questo Arbitro ha sempre ritenuto di potersi pronunciare nel merito delle domande proposte dai ricorrenti, pur nella piena consapevolezza di non poter emettere pronunce costitutive; ciò in quanto è sufficiente poter accertare che vi sia stata una rituale e regolare messa in mora del fornitore e che l’inadempimento di quest’ultimo rivesta i caratteri previsti dall’art. 1455 cod. civ.

Tale accertamento è sufficiente avvenga anche in via incidentale, poiché dal positivo esame della ricorrenza di tali presupposti non può che dedursi la sussistenza del diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento e del conseguente diritto alla restituzione delle rate già versate.

Tale aspetto è stato correttamente rilevato dai collegi territoriali, i quali hanno inteso più volte sottolineare che è possibile “*esaminare nel merito la domanda di restituzione delle somme versate dal ricorrente a titolo di rimborso del finanziamento di cui trattasi e valutare in via incidentale la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di credito, la quale si verifica ope legis*” (si tratta di una formula presente in numerose decisioni dei Collegi territoriali: cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8795 del 03 giugno 2022, decisione n. 11381 del 28 luglio 2022, decisione n. 18254 del 02 agosto 2021, decisione n. 13822 del 01 giugno 2021, decisione n. 10873 del 27 aprile 2021, Collegio di Torino, decisione n. 10040 del 14 aprile 2021, decisione n. 10012 del 14 aprile 2021, decisione n. 2744 del 04 febbraio 2021, decisione n. 937 del 13 gennaio 2021).

Sulla scorta delle osservazioni che precedono deve necessariamente concludersi che il diritto alla risoluzione del contratto di cui al primo comma, differentemente dall’ipotesi prevista dal terzo comma, non contempla affatto un caso di risoluzione di diritto, ma quello di una risoluzione giudiziale che richiede, come noto, una pronuncia costitutiva.

Ulteriore conseguenza di ciò è che questo Arbitro non può accertare, neppure in via incidentale, il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento se il rapporto contrattuale non è più in essere in ragione del fatto che tutte le rate del finanziamento sono già state versate.

Come già rilevato, infatti, la disciplina prevista dall’art. 125-*quinquies*, comma 2, TUB, fa ricadere sul finanziatore il rischio dell’inadempimento del fornitore – con ciò assicurando una tutela “forte” al consumatore – ma, una volta che si sia verificata l’estinzione del finanziamento, viene fisiologicamente meno la correlazione (normativamente prevista) tra la fornitura del bene (o del servizio) e il contratto di finanziamento, cosicché appare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

soluzione non percorribile quella di far permanere sul finanziatore il rischio dell'inadempimento del fornitore, finendo così per attribuirgli *"un'impropria veste di garante delle obbligazioni del fornitore"* (cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 12645/21).

Infine, è evidente che il consumatore che scelga di mettere in mora il proprio fornitore, per avvalersi del rimedio di cui all'articolo 125-*quinquies*, debba necessariamente sospendere il pagamento delle rate, anche se ciò possa teoricamente esporlo al rischio di essere segnalato nelle banche dati – rischio che, tuttavia, non appare particolarmente elevato, in quanto, se ciò avvenisse, potrebbe ravvisarsi una condotta dell'intermediario contraria a buona fede.

Per tutte le ragioni finora illustrate questo Collegio ritiene di non accogliere il presente ricorso.

Dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime il seguente principio di diritto:

*"Nel caso di cui all'art. 125-quinquies, comma 1°, T.U.B., il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dall'eventualità che il finanziamento sia stato integralmente rimborsato, anche qualora l'estinzione sia avvenuta dopo la proposizione del ricorso".*

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI